

Comune di Tarquinia

Regolamento per l'applicazione sperimentale

della

tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/03/2006

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2007

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/03/2008

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26/05/2008

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/04/2010

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11/05/2011

INDICE

ART. 1	Oggetto del Regolamento
ART. 2	Istituzione e determinazione della tariffa
ART. 3	Costo e gestione del servizio
ART. 4	Presupposti per l'applicazione della tariffa
ART. 5	Soggetti passivi
ART. 6	Casi particolari di occupazione e conduzione
Art. 7	Categorie di utenze
Art. 8	Commisurazione delle superfici
Art. 9	Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa
ART. 10	Determinazione del numero occupanti per utenze domestiche
ART. 11	Riduzioni di tariffa
ART. 12	Agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata
Art. 13	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
ART. 14	Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
ART. 15	Tariffa giornaliera
ART. 16	Comunicazioni
ART. 17	Modalità di presentazione delle comunicazioni
ART. 18	Rimborsi
ART. 19	Attività di controllo
ART. 20	Riscossione della tariffa
ART. 21	Violazione e penalità
ART. 22	Norme transitorie e finali

Allegato A) categorie utenze domestiche e utenze non domestiche

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" dalla normativa vigente, svolta in regime di privativa sul territorio comunale, prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo *criteri*, condizioni, modalità, ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 ⁽¹⁾
Istituzione e determinazione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Tarquinia (~~nella forma di cui all'art. 113, c. v, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000 a mezzo della Tarquinia Multiservizi s.p.a. sino al _____, soggetto gestore del servizio~~) è istituita la tariffa sulla base dei criteri contenuti nell'art. 49 del D.Lgs 22/97 e nel D.P.R. 158/99.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune, sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa ~~dal soggetto gestore del servizio, Tarquinia Multiservizi s.p.a.~~ nel rispetto del presente regolamento e della convenzione di cui all'art. 49, comma 9, del d.lgs. n. 22/1997.
3. Il Comune determina le tariffe per le utenze sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono fissati in base al metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma si intende prorogata la tariffa in vigore nell'anno precedente.
- 4 bis. In sede di approvazione del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.r. n. 158/1999, il Consiglio Comunale, qualora approvi una differenza positiva tra i proventi della tariffa in vigore nell'esercizio precedente ed i costi effettivi del servizio di igiene ambientale per lo stesso periodo, delibera che i maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario";
- 4 ter Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Gestore del servizio, determinassero un costo di gestione del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, le tariffe potranno essere modificate dal Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo.
- 4 quater. Qualora, alla presentazione del consuntivo annuale dei costi del servizio erogato dal soggetto gestore, si accerti la mancata piena copertura dei costi il recupero della differenza potrà avvenire imputandone l'importo nei costi relativi al servizio dell'anno successivo.
- 5 La tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente ai giorni dell'anno nei quali perdura l'occupazione o detenzione o conduzione.

(1) Modificato con delibera C.C. n.6//2007
(1) Modificato con delibera C.C. n.20/2008
(2) Modificato con delibera C.C. n.36/2008

Art. 3
Costo e gestione del servizio

1. Il soggetto gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle disposizioni comunali in materia e del relativo contratto di servizio.
2. Entro il mese giugno di ciascun anno, il soggetto gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui all'art. 8 del D.p.r. n. 158/1999, salvo ulteriori specifiche, modifiche ed integrazioni.
3. Con l'approvazione del piano finanziario il Comune stabilisce il costo del servizio di gestione dei rifiuti che sarà coperto dal gettito tariffario.

Art. 4(1)

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta, per l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Per occupazione si intende la disponibilità anche solo materiale dei locali ed aree.
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
4. Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, come individuati dall'art. 9 del presente regolamento.
5. ~~Si presume comunque l'occupazione/detenzione/conduzione qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare, con le fatture di conguaglio degli enti preposti ai servizi a rete, che non si siano verificati consumi per un periodo di almeno 6 mesi.~~
6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione di tariffa.
7. Gli occupanti o detentori o conduttori dei locali ed aree di cui al comma 1 sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico istituito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati provvedendo al conferimento degli stessi nei contenitori più vicini o negli appositi *centri di raccolta*.

(1) Modificato con delibera C.C. n.16/2010

Art. 5

Soggetti passivi

1. La Tariffa è dovuta da coloro che occupano, detengono o conducono i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare, fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
3. In fase di prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 6

Casi particolari di occupazione e conduzione

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, il titolare ha l'obbligo di indicare la superficie destinata allo svolgimento dell'attività economica.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori o conduttori, salvo che non vi provvedano direttamente i singoli occupanti o detentori o conduttori, ai quali comunque potrà rivolgersi pro-quota il soggetto gestore

3. Per le parti comuni del condominio, suscettibili di produrre rifiuti (quali sale riunioni o ricreative, alloggio del custode e similari) la tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono in via esclusiva le medesime.

4. Per i locali e relative pertinenze o accessori, locati ammobiliati a non residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno, anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno.

5. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli di cui al precedente e presente articolo.

Art. 7

Categorie di utenze

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Per "utenza domestica" s'intende l'utilizzo di locali a civile abitazione.

3. Per utenza non domestica s'intende l'utilizzo di locali ed aree diversi dall'uso abitativo.

4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso di fatto, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente ex d.p.r. 27 aprile 1999 n. 158, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.

5. La classificazione delle categorie è quella prevista nell'allegato a) al presente Regolamento.

6. La determinazione dei coefficienti per il calcolo della quota fissa e della quota variabile della tariffa saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

7. Per le utenze non domestiche per la definizione della classificazione in categorie di attività, si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le attività individuate dai codici attività i.v.a. o a quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., evidenziate nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio.

8. Qualora la specifica attività non si identifichi con la classificazione di cui all'allegato a si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa nella produzione dei rifiuti.

9. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

11. In fase di prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Art. 8 ⁽¹⁾

Commisurazione delle superfici

1. La superficie da utilizzare per la determinazione della tariffa viene misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte ad uso privato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso e per difetto al metro quadrato se la frazione è rispettivamente superiore /uguale o inferiore a mezzo metro quadrato.

2.La misurazione è relativa a locali ed aree scoperte ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 22/1997.

3.Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali tutti i vani che compongono l'immobile, e per le aree scoperte le superfici operative delle stesse.

4.Nel caso un'abitazione abbia locali accessori o pertinenze anche se separatamente accatastate, la parte variabile della tariffa è applicata alla sola abitazione.

5.Per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, forfaitariamente sulla base delle percentuali di riduzione di seguito indicate:

- Rimessaggi barche e roulotte 70%
- Impianti di betonaggio e costruzione manufatti per l'edilizia 60%
- Stabilimenti tipolitografici, impianti per la molitura delle olive, laboratori per la lavorazione del marmo 55%
- attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali sono presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiali di metalli e non metalli, officine di riparazione di auto, autocarri, macchine agricole, lavanderie industriali, locali adibiti a rimessaggio di mezzi di trasporto e di macchine per movimento terra da parte di ditte artigiane e non, di deposito di attrezzature per l'edilizia 50%
- autocarrozzerie, gommisti, elettrauto 40%
- lavanderie a secco, tipografie, stamperie, vetrerie 30%
- falegnamerie, laboratori di analisi e odontotecnici, radiologici, fotografici, ambulatori medici 20%
- autolavaggi, autorimessaggi, distributori di carburanti 10%

6.In sede di prima applicazione della tariffa sono considerate le superfici iscritte nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 6/2007

Art. 9 (1)

Locali ed aree scoperte non soggette a tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura ed il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ed i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali pericolosi. Le predette circostanze di esclusione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente verificate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa perché incapaci di produrre rifiuti, per la loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, a titolo esemplificativo, i seguenti locali ed aree:

a) Locali:

- adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, celle frigorifere, locali di essiccazione, vani ascensori, ecc.) di servizio di locali ed aree, nonché utilizzati esclusivamente come deposito di legna, carbone.
- nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti e ove non si abbia, di regola, presenza umana .
- nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso. Sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, e simili;
- locali comuni condominiali di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose
- nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono di regola ed esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti

b) Aree:

- impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni servizio carburanti;
- in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- aree scoperte destinate a verde privato costituenti accessorio o pertinenza dei locali.

3. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi e Stati esteri.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 20/2008

Art. 10 (1)

Determinazione del numero occupanti per utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

2. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, come risulta dall'anagrafe del Comune. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. I soggetti, che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa, sono domiciliati altrove, non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza possa essere documentata attraverso un'attestazione dell'ente presso il quale è stato stabilito il proprio domicilio (es.servizio militare di leva, lungodegenti, studenti iscritti in collegi, lavoratori all'estero) ed a condizione che il periodo di permanenza al di fuori del nucleo sia superiore ad un anno. Lo stesso soggetto gestore provvede ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dei dati segnalati eventualmente dall'utenza.

3. Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 3 (tre) nella generalità dei casi, salvo diversa indicazione dell'utente e a condizione che l'alloggio non sia ceduto in locazione o comodato.

4. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono

o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 6.

5. In sede di prima applicazione della tariffa il numero degli occupanti dell'alloggio è desunto, per le famiglie residenti, dagli iscritti all'Ufficio Anagrafe del Comune di Tarquinia .

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 20/2008

Art.11 (1)(2) Riduzioni di tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.

2. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, la tariffa è ridotta al 40%.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 un dodicesimo per ogni mese di interruzione. Tale condizione dovrà essere fatta constatare dall'utenza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze stesse, mediante diffida scritta al soggetto gestore e comunicata al Comune. Dalla data di ricevimento di tale diffida e ammesso che ne ricorrano i presupposti, avrà decorrenza la riduzione di tariffa anzidetta.

4. Per i locali e le aree scoperte site al di fuori dei centri abitati è stabilita una riduzione del 40% calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta o cassonetto sia superiore ai 1.000 metri ed inferiore ai 2.000. La suddetta riduzione è del 50% nel caso la distanza dal più vicino punto di raccolta o cassonetto sia pari o superiore ai 2.000 metri. Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta o cassonetto sono calcolate dal confine di proprietà.

5. Per le utenze non domestiche, nell'ipotesi di uso stagionale ovvero altro uso limitato non superiore comunque a sei mesi l'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta, la tariffa è calcolata con l'applicazione di una riduzione pari al 40% (2)

(1) Modificato con delibera C.C. n. 6/2007

(1) Modificato con delibera C.C. n. 20/2008

(2)) Modificato con delibera n. 16/2011

Art. 12 (1) Agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D.lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99 viene riconosciuta l'agevolazione alle utenze domestiche e per la raccolta differenziata.

2. L'agevolazione per le utenze domestiche è assicurata attraverso la ripartizione dei costi della tariffa fra le categorie di utenza domestica e non domestica. Tale ripartizione viene stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.

3. Le agevolazioni per il conferimento a raccolta differenziata sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi , raggiunti dalle utenze. Tali risultati sono definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti, e alla qualità delle raccolte differenziate stesse.

4. La quota dell'abbattimento non può essere superiore all'80% della parte variabile della tariffa ed è stabilita nella delibera di determinazione della tariffa. Tale abbattimento viene accordato a consuntivo e comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti
5. La quota variabile della tariffa può essere ridotta fino al 80% per quelle utenze che abbiano un giardino con almeno 25 mq a verde per coabitante e che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula annuale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, di apposita convenzione con il soggetto gestore. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato, deve essere documentata dallo stesso e verificata dal soggetto gestore. A tal fine i soggetti interessati potranno produrre una dichiarazione resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'avvenuta pratica del compostaggio domestico per il periodo 1° gennaio-31 dicembre dell'anno precedente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 6/2007

Art. 13

Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero

1. Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 49, comma 14, del D.Lgs.22/1997 e dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/99, è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tale coefficiente è definito nella delibera di determinazione della tariffa.
2. Si stabilisce che:
 - a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore all'80% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità rifiuti assimilati effettivamente avviata al recupero;
 - b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti assimilati riciclabili conferiti al servizio pubblico.
3. Al fine dell'applicazione del coefficiente di riduzione previsto per le utenze non domestiche gli interessati sono tenuti a produrre al soggetto gestore, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico.
4. Su richiesta del soggetto gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione, deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla L.70/95, per l'anno di riferimento o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestane l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.
5. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Ove si contabilizzino rilevanti risultati collettivi, l'Amministrazione comunale può valutare il riconoscimento di benefici anche in termini di maggiore servizi resi.
6. Il coefficiente di riduzione di cui al presente articolo è definito nella deliberazione della tariffa.

Art. 14

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, assicura agevolazioni della tariffa agli utenti che occupano o conducano o detengano l'abitazione a titolo di abitazione principale nel cui nucleo familiare conviventi si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) Pensionati ultra 65enni alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - 2) Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - 3) Soggetti invalidi o portatore di handicap con invalidità superiore al 70% certificabile dalle competenti strutture pubbliche.
2. In presenza di uno dei requisiti descritti al comma precedente i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento , possono presentare domanda di riduzione della tariffa al soggetto gestore. Detta riduzione pari al 15% della tariffa è applicabile ove sussistono le seguenti condizioni:
- a) che nessuno dei componenti del nucleo familiare convivente sia proprietario , usufruttuario o titolare di un diritto di uso, di abitazione, di superficie o di enfiteusi su immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a Euro **26000,00** (Ventiseimila) ;
 - b) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto di tariffa ;
 - c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conviventi conseguito nell'anno precedente a quello di riferimento della tariffa, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volta e mezzo l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1) e 2) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto 3), aumentato di Euro 1550,00 (Millecinquecentocinquanta) per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico.
3. Al fine di ottenere l'agevolazione in questione, il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento dovrà presentare, entro l'anno di riferimento dell'agevolazione medesima, apposita autocertificazione, a norma del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, da cui risultino i requisiti e le condizioni ulteriori indicate , rispettivamente ai commi 1 e 2, corredata nei casi di cui al punto 3 del precedente comma 1, delle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche.
4. L'agevolazione avrà effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei soggetti di cui al punto 3 del precedente comma 1, per il quale la stessa costituisce presupposto per la riduzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'agevolazione.

Art. 15 Tariffa giornaliera

1. E' istituita una Tariffa Giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, spazi od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'utilizzo pari o inferiore a 183 (centoottantatre) giorni nell'arco dell'anno, anche se non continuativi.
2. La Tariffa giornaliera è calcolata sui metri quadrati di superficie occupata, per i giorni di occupazione.

3. La Tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/100 della tariffa ordinaria, al mq. di superficie occupata per ogni giornata. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione di cui sopra, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa o quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. La tariffa giornaliera è applicata anche per le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi, luna park e simili), nonché per quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
5. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di autorizzazione dell'occupazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa giornaliera.
7. La tariffa giornaliera non si applica nel caso di occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
8. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti, collocati negli appositi contenitori a cura dell'utenza, formatisi sugli spazi ed aree oggetto di occupazione temporanea.

Art. 16

Comunicazioni

1. I soggetti di cui all'art. 5 e 6 devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita comunicazione di occupazione originaria o di variazione dei locali e delle aree costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/conduzione/detenzione o dalla variazione, qualora non vi abbiano già provveduto ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
2. Si considerano soggetto tenuto al pagamento della tariffa, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio ovvero abbia sottoscritto la denuncia di iscrizione ai fini TARSU; per le utenze non domestiche il titolare dell'attività ovvero il legale rappresentante.
3. Le comunicazioni avranno effetto dalla data in cui ha avuto inizio l'utenza (occupazione, detenzione o conduzione) o variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari per l'applicazione della tariffa.
4. Per le utenze domestiche la comunicazione deve contenere :
 - le generalità del sottoscrittore ,il codice fiscale, la residenza ed il numero effettivo degli occupanti i locali
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione o detenzione
 - la data di presentazione della comunicazione
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e delle loro ripartizioni interne, gli identificativi catastali dei locali.
 - la sottoscrizione con firma leggibile del soggetto responsabile ovvero di un coobbligato in solido
5. Per le utenze non domestiche la comunicazione deve contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ovvero: denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, l'indicazione della categoria a secondo della tabella delle categorie di attività di cui all'allegato a) del presente regolamento
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione o detenzione

- la data di presentazione della comunicazione
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne.
- la sottoscrizione con firma leggibile di un legale rappresentante.

6. La comunicazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega da parte dei soggetti sopra menzionati.

7. Gli stessi soggetti o eventuali loro incaricati, muniti di apposita delega, devono presentare entro 90 giorni dalla cessazione, al soggetto gestore la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione o detenzione.

8. La cessazione può avvenire anche a cura del soggetto gestore nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali a titolo di esempio, cessazione della somministrazione di energia elettrica, subentri, decessi).

9. La comunicazione di cessazione deve contenere :

- le generalità dell'utente, il codice fiscale, la residenza
- la data di cessazione dell'occupazione o conduzione o detenzione
- la data di presentazione della comunicazione
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, gli identificativi catastali dei locali.
- motivo
- la sottoscrizione con firma leggibile del soggetto responsabile ovvero di un coobbligato in solido

10. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per i periodi precedenti ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

11. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

Art. 17

Modalità di presentazione delle comunicazioni

1. Per facilitare l'utenza, il soggetto gestore appronterà apposita modulistica, messa gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. All'atto della presentazione verrà rilasciata apposita ricevuta. Per le comunicazioni inoltrate per posta, corredate da una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, fa fede il timbro postale di spedizione. Per le comunicazioni a mezzo fax, corredate da una fotocopia leggibile del documento di identità del dichiarante, il rapporto di ricevimento.

3. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare agli uffici del soggetto gestore della tariffa, con cadenza almeno trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc.

4. E' fatto obbligo all'ufficio del Commercio del Comune, di comunicare al soggetto gestore della tariffa con cadenza almeno trimestrale, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione.

Art. 18 (1)(2)

Rimborsi

1. La cessazione o la variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tariffa, danno diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale si è potuto accertare che sia cessata l'occupazione o conduzione o detenzione.

2. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto

tariffario per periodi precedenti e ferma restando l'applicazione della penalità di cui all'art. 22 del presente regolamento.

3. Ai fini della prova di cui al comma precedente potrà in via esemplificativa essere prodotto uno dei seguenti documenti:

- disdetta contratto di locazione
- bolletta recante dicitura "ultimo consumo" energia elettrica
- provvedimento di esecuzione di sfratto
- atto di compravendita
- applicazione della tariffa a un subentrante per i medesimi locali ed aree

salvo il diritto di avvalersi dell'atto sostitutivo di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000.

4. L'utente può richiedere al soggetto gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si rimborsano le somme fino a € 10,00"

5. Sull'istanza di rimborso il soggetto gestore procede alla restituzione dell'indebito, previa apposita verifica, entro 180 giorni dalla data della richiesta. ~~In caso di non accoglimento dell'istanza di rimborso l'ente gestore risponde entro 90 giorni dalla data della richiesta.~~

(1) Modificato con delibera C.C. n. 6/2007

(2) Modificato con delibera n. 16/2010

Art. 19 ⁽¹⁾⁽²⁾ Attività di controllo

1. Il soggetto gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa e ai fini del controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni.

A tale scopo può:

- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, atti pubblici e/o scritture private o altra documentazione utile, idonea ad accertare le date di utilizzo del servizio;
- richiedere copia di planimetrie catastali o planimetria sviluppata da tecnico abilitato atte ad accertare le superfici occupate;
- verificare direttamente le superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza.
- accedere alle banche dati in possesso del Comune, nelle forme previste da appositi accordi nei limiti e nel rispetto della L. 675/1996 e ss mm ii.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

~~3. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno, con invito a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.~~

3bis. L'ente gestore procede :

- a) alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia;
- b) all'accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti

notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata A/R, apposito avviso motivato, il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della L. 296/2006.

Gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

4. La comunicazione di cui al precedente comma dovrà contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

5. Il soggetto gestore, nel caso di emissione di atti o di fatture che risultassero, in base ad ulteriori accertamenti o alla produzione di documenti, parzialmente o totalmente errati, provvede alla loro rettifica od annullamento entro 90 giorni dall'istanza di parte o dal momento in cui l'errore risulta comprovato.

6. Il gestore può richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.

7. Il gestore in qualsiasi momento potrà organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 6/2007

(2) Modificato con delibera n. 16/2010

Art. 20 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Riscossione della tariffa

1. Il gestore del servizio provvede alla riscossione ordinaria della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

1 bis. Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta misura.

2. La riscossione volontaria della tariffa avviene attraverso l'emissione degli avvisi di pagamento e l'ammontare annuo della tariffa deve essere suddiviso in almeno due rate. ~~L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi eventualmente effettuati dal soggetto gestore.~~

3. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, è possibile procedere a rateizzazioni dell'importo della tariffa da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.

4. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie autorizzate come corrispondenza ordinaria.

5. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in avviso di pagamento, che sarà emesso ed inviato con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria o altra forma.

5bis. Qualora l'utente non provveda al pagamento alla scadenza stabilita il soggetto gestore emette apposito avviso motivato a provvedere al pagamento degli importi dovuti, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla notifica dello stesso, anche a mezzo raccomandata postale A/R, con l'avvertenza che decorso inutilmente detto termine si provvederà ad irrogare la sanzione prevista dall'art. 21, comma 3, ed al recupero coattivo delle somme dovute

6. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione coattiva dei crediti nei confronti degli utenti morosi nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni con spese a carico del debitore moroso. Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo (cartella di

pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

(1) Modificato con delibera C.C. n. 6/2007; (2) Modificato con delibera C.C. n. 36/2008. (3) Modificato con delibera n. 16/2010

Art. 20 bis ⁽¹⁾ Funzionario Responsabile

Per l'applicazione e riscossione della tariffa il gestore può nominare, tra il personale addetto, un funzionario responsabile cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio della relativa attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi e gli atti della riscossione coattiva, dispone i rimborsi, cura il contenzioso, rendiconta la gestione ed applicazione della tariffa al Comune, fornisce all'Ente i dati per la determinazione della tariffa

(1) Inserito con delibera C.C. n. 6/2007

Art. 21 ⁽¹⁾ Violazioni e penalità

~~1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con applicazione di sanzioni amministrative nella misura che segue:~~

- ~~• omessa comunicazione 100% della tariffa non versata~~
- ~~• infedele od incompleta comunicazione 50% della tariffa non versata~~
- ~~• per la mancata comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento delle riduzioni o agevolazioni, è applicata una sanzione pari al 50% della tariffa non versata.~~

~~2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono ridotte del 75% se entro i sessanta giorni dalla richiesta di pagamento, viene versata se dovuta la tariffa, la sanzione ed gli interessi.~~

3. Per l'omesso o tardivo pagamento della tariffa è applicata la sanzione del 30% della tariffa non versata o tardivamente versata. La sanzione è ridotta al 2,5% qualora il ritardo non superi i 30 giorni ovvero al 3,00% qualora il ritardo sia superiore a 30 giorni fino ad un anno dalla data in cui il pagamento era dovuto. Resta salva l'applicazione degli interessi in misura legale

4. Fermo restando che l'ignoranza della norma regolamentare non rileva se non si tratta d'ignoranza inevitabile, viene stabilito che le sanzioni:

- non producono interessi
- non sono trasmissibili agli eredi
- non sono applicabili a chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore.

5. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione e/o di variazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 19.

5 bis. ~~Per la comunicazione tardiva, dunque presentata oltre il termine di cui all'art. 16, comma 1, si applica la sanzione per l'omessa dichiarazione, mentre per la dichiarazione integrativa si applica la sanzione disposta per l'infedele comunicazione.~~

6. Nel caso di omessa, infedele od incompleta comunicazione ed in caso di presentazione della comunicazione di inizio e/o variazione oltre il termine previsto dall'art. 10, il gestore provvede ad emettere atti di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi legali, calcolati a giorni a partire dalla scadenza del termine da cui era dovuto il pagamento.

7. Le contestazioni vanno effettuate con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione della violazione commessa, della misura delle sanzioni comminate, il termine perentorio di 60 giorni per il versamento di quanto dovuto, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

8. Per ogni ulteriore violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele denuncia, si applica la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.

(1) Modificato con delibera n. 16/2010

Art. 22 Norme transitorie e finali

1. Dal 1° Gennaio 2006, è soppressa sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31/12/2005, continuano ad essere effettuati anche successivamente a tale data, dall'Ufficio Tributi del Comune di Tarquinia.

2. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

3. Per la prima applicazione della tariffa, possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti con l'invio di acconti salvo conguaglio delle risultanze tariffarie a seguito di ulteriori certificazioni degli utenti.

4. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° gennaio 2006

ALLEGATO A)

Classificazione utenza domestica

Categoria	Descrizione
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componente
3	Nucleo familiare con 3 componente
4	Nucleo familiare con 4 componente
5	Nucleo familiare con 5 componente
6	Nucleo familiare con 6 o più componente

Classificazione utenza non domestica

Categoria Descrizione

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

